

CAMERA PENALE DI PRATO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Direttivo,

Ricevuta segnalazione di quanto verificatosi all'udienza del 4 maggio u.s. tenutasi dinanzi al Tribunale di Prato, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Avv. Maria Carmen Napolitano;

Preso atto che, a fronte della dichiarazione di aderire all'astensione indetta dall'UCPI del difensore di un imputato che sostituiva per delega il titolare del mandato difensivo, il giudice disponeva procedersi oltre, rilevando che, testualmente, *l'astensione non proviene dal titolare della difesa e che non può essere delegata al sostituto processuale;*

Preso atto che il procedimento veniva quindi celebrato, mediante svolgimento dell'istruttoria e pronuncia di sentenza;

Ritenuto che tale decisione si sia tradotta in un'irragionevole ed arbitraria lesione di fondamentali diritti costituzionali, perpetrata attraverso un'interpretazione del "diritto allo sciopero degli avvocati" in aperto contrasto con la vigente normativa in materia, primaria e secondaria, e con la sua corrente interpretazione giurisprudenziale, come ampiamente e puntualmente argomentato nella nota (qui allegata) con cui, in data odierna, il Presidente dell'UCPI Avv. Beniamino Migliucci, - con il quale ci si era preliminarmente relazionati a seguito dell'episodio - ha fatto pervenire la condivisione sua e della Giunta, dello stupore e dell'indignazione del Direttivo, nonchè del timore che si verificino ulteriori analoghe pericolose derive autoritarie;

Ciò premesso,

ESPRIME

Ferma protesta per l'operato tenuto dal G.O.T. Avv. Maria Carmen Napolitano nella richiamata circostanza.

Dispone la trasmissione della presente ai Presidenti del Tribunale e della Corte d'Appello, nonché all'Ordine degli Avvocati di Prato ed alla Giunta dell'UCPI, per conoscenza e per le determinazioni di rispettiva competenza.

Prato, 19 maggio 2017.

Il Consiglio Direttivo della
Camera Penale di Prato



Il Presidente

**Gent. Avv. Eugenio Zaffina
Presidente della Camera Penale di Prato**

Eugenio Zaffina

L'episodio segnalato è sicuramente "singolare", nella misura in cui propone una lettura del "diritto allo sciopero degli avvocati" in aperto contrasto con le norme sostanziali, regolamentari e, non da ultimo, con significativi e recenti approdi Giurisprudenziali.

Sfugge, infatti, al G.O.T. evocato che l'astensione degli avvocati dalle udienze - in conseguenza della Legge n. 83 del 2000, che ha novellato la Legge n. 146 del 1990 (disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali) con l'introduzione dell'articolo 2 bis) e del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 dagli organismi di categoria e valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione del 13 dicembre 2007 - ha assunto autonoma e piena legittimazione nel nostro ordinamento giuridico quale diritto di libertà, il cui esercizio resta solo subordinato ad una serie di regole e formalità: di tal che, una volta che queste risultano rispettate, il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dal difensore che dichiara di aderire all'astensione collettiva (proclamata a norma di legge) senza alcun margine di discrezionalità.

Significativa e oltremodo intellegibile sul punto è la recente pronuncia delle Sezioni Unite 18 dicembre 2014, n. 4909/2015, Torchio, che hanno definitivamente conclamato, chiarendone i contorni, la ragione legittima della mancata partecipazione all'udienza dei difensori per la adesione alla astensione dalle udienze proclamata dall'organismo rappresentativo dell'Avvocatura penale: "detta astensione non costituisce impedimento in senso tecnico bensì un vero e proprio "diritto al rinvio" quale immediata conseguenza dell'esercizio del diritto costituzionale di libertà di associazione del difensore. Si è conseguentemente sostenuto che la richiesta di rinvio dell'udienza per aderire ad una astensione collettiva deve essere considerata una richiesta tutelata dall'ordinamento col diritto ad ottenere un differimento, ma non costituisce un impedimento in senso tecnico, visto che non discende da una assoluta impossibilità a partecipare all'attività

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 - 00156 Roma - Tel. +39 06 4200253 - Fax +39 06 4207040 - www.camerepenali.it
segreteria@camerepenali.it - C.F. 02456821002 - P.I. 05959681005



difensiva: di tal che, la richiesta di differimento dell'udienza per aderire ad una astensione collettiva si inquadra nella seconda ipotesi prevista dall'articolo 159 c.p., comma 1, n. 3." (tra le tante: Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067; Sez. 6, n. 26079 del 13/05/2010, G.G.; Sez. 5, n. 18071 del 08/02/2010, Piacentino, Rv. 247142; Sez. 2, n. 44391 del 29/10/2008, Palumbo; Sez. 1, n. 25714 del 17/06/2008, Arena, Rv. 240460).

In questi termini, la dichiarazione di adesione avanzata dal difensore, titolare o sostituto ex art. 102 c.p.p. - cui pure si estendono tutti i diritti e le facoltà - non può essere intesa come "Impedimento a comparire" ex art. 420 ter c.p.p., sottoposto a giudizio valutativo del Giudice, ma come "manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo", si' da escludere che l'astensione possa "essere ricondotta a mera facoltà di rilievo costituzionale", rientrando piuttosto nell'ambito dei diritti "di libertà dei singoli e dei gruppi che ispira l'intera prima parte della Costituzione", cui conseguono gli effetti previsti dall'art. 159 c.p..

In tal senso posta, il diniego di partecipazione allo "sciopero", ancorché conforme alle prescrizioni del codice di autoregolamentazione, operato dal giudice si pone come deliberato divieto di intervento, partecipazione e assistenza dell'imputato, naturalmente censurabile in sede di gravame.

Assorbente, per quanto sin qui specificato, il distinguo tra "titolare della difesa e sostituto" essendo il diritto esercitato connesso al singolo avvocato come aderente all'Associazione collettiva e non al processo *Tout court*.

E' pertanto ineccepibile la ragione di impugnazione, quale strumento naturale e principale, ancorché utile a "render chiari" aspetti giuridico-normativi evidentemente "ignoti" o sottaciuti da chi esercita la funzione giurisdizionale (come nel caso).

Non di meno e nel solco di tali argomentazioni, sarà opportuno assumere, quale camera penale territoriale depositaria della iniziativa a tutela dei diritti e delle garanzie dell'accusato, decise iniziative di censura che saranno condivise e sostenute dalla Giunta, onde evitare il rischio ulteriore di pericolose derive autoritarie.

Vu olleccia

Roma, 19 maggio 2017

Beniamino Migliucci